ASSORETI
Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti

Il Segretario Generale

Roma, 26 febbraio 2025
Prot. n. 21/25

Spett.le
CONSOB
Divisione Studi e Regolamentazione
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

on-line per il tramite del **SIPE**

Oggetto: osservazioni al documento del 27 gennaio 2025 recante le proposte di modifica al Regolamento sul procedimento sanzionatorio.

In attuazione della delega recata dal nuovo art. 196-*ter* del TUF – introdotta dall'art. 23 della legge 5 marzo 2024, n. 21 ("Legge Capitali") – codesta Commissione ha posto in consultazione, nell'ambito del *Regolamento sul procedimento sanzionatorio* di cui alla delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 (di seguito "Regolamento"), le norme procedurali relative alla presentazione e alla valutazione dell'istituto degli "impegni", cogliendo l'occasione per apportare anche alcune modifiche e migliorie ad altre norme già presenti nel Regolamento.

Al riguardo, si esprime pieno apprezzamento per il modo in cui viene disciplinato l'istituto degli "impegni" e si desidera svolgere alcune considerazioni esclusivamente sulla proposta di modifica dell'art. 8-*bis*, comma 1, del Regolamento, nella parte in cui si prevede che la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio possa avvenire (non solo, come oggi previsto, dopo la notizia dell'avvenuta notificazione al soggetto sanzionato o, nel caso di procedimenti plurisoggettivi, dopo la notizia dell'ultima notificazione, ma, in ogni caso,) "*decorsi trenta giorni dall'avvio delle procedure finalizzate alla notificazione … o comunque decorsi trenta giorni dall'avvio delle procedure finalizzate all'ultima notificazione*".

A livello primario la materia risulta disciplinata dall'art. 195-*bis*, comma 1, del Tuf, ai sensi del quale "*il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob, in conformità alla normativa europea di riferimento (…)*". Nell'ambito della normativa europea di riferimento rileva senz'altro l'art. 71, par. 1, MiFID II, richiamato anche da codesta Commissione, ai sensi del quale il provvedimento sanzionatorio è pubblicato nei siti *internet* delle Autorità competenti "*dopo che la persona soggetta alla sanzione sia stata informata di tale decisione*" (una previsione identica, o comunque analoga, si rinviene anche nell'art. 34, par. 1, MAR, nell'art. 29, par. 1, PRIIPs, nell'art. 112, par. 1, BRRD, e nell'art. 30-*quater*, par. 1, Audit).

In tale scenario normativo la novella in esame sembra volta a stabilire una presunzione di conoscenza del provvedimento sanzionatorio da parte del destinatario della sanzione per effetto del decorso del termine di trenta giorni "*dall'avvio delle*

procedure finalizzate alla notificazione" o "*all'ultima notificazione*", applicabile nei casi in cui non si sia ancora perfezionata la notifica effettuata "*presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata alla Consob dai soggetti interessati o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente*" (art. 3 del Regolamento). Tale presunzione di conoscenza sarebbe destinata ad operare, se non si è mal compreso, al solo fine di consentire la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nel sito internet della Consob, lasciando ferma la necessità del perfezionamento della notifica secondo le norme ordinarie ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 195, comma 4, del Tuf (trenta giorni, o sessanta per le notifiche all'estero, dalla data della sua "comunicazione" all'interessato).

Così intesa, tale novella è chiaramente volta a tutelare il pubblico risparmio rendendo conoscibile al mercato il contenuto di un provvedimento sanzionatorio anche nei casi in cui non si riesca a comunicare tale provvedimento al destinatario o ai destinatari dopo il decorso comunque di un ragionevole lasso di tempo (in proposta, trenta giorni dall'avvio della procedura di notifica).

Ciò nonostante, sembra che il legislatore europeo abbia già compiuto una valutazione degli interessi in gioco, stabilendo, come visto, che il provvedimento sanzionatorio possa essere pubblicato soltanto "*dopo che la persona soggetta alla sanzione sia stata informata di tale decisione*". Questa norma, contenuta nella MiFID II e negli altri atti normativi sopra citati, sembra essere espressione di un principio generale di equità in virtù del quale si vuole che l'interessato sia messo a conoscenza di un provvedimento sanzionatorio dell'autorità amministrativa che lo riguardi prima ancora che lo stesso diventi di dominio pubblico.

Dunque, se pur non si sta introducendo una vera e propria deroga alle norme di legge che disciplinano il momento perfezionativo della notifica (e che, si rileva per inciso, si preoccupano di stabilire quando la notifica si considera eseguita anche in presenza di circostanze impeditive imputabili al destinatario), tuttavia, si prevederebbe comunque una presunzione di conoscenza della delibera sanzionatoria da parte dell'interessato anticipata rispetto al perfezionamento della notifica, per farne discendere un effetto – la pubblicità della delibera – ritenuto potenzialmente lesivo della sfera dell'interessato già per il fatto che questi non ne abbia avuto preventiva conoscenza diretta.

In considerazione, allora, della produzione di tale effetto potenzialmente pregiudizievole per l'interessato, si invita codesta Autorità a valutare se la previsione in commento possa trovare la sede più appropriata in una norma di grado primario dell'ordinamento giuridico.

Si ringrazia per l'attenzione che potrà essere dedicata alla presente nota e si porgono cordiali saluti.

Marco Tofanelli